

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/781 DELLA COMMISSIONE**del 10 maggio 2021****relativa alla pubblicazione di un elenco indicante determinati valori di emissione di CO₂ per costruttore nonché le emissioni specifiche medie di CO₂ di tutti i veicoli pesanti nuovi immatricolati nell'Unione e le emissioni di CO₂ di riferimento a norma del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio per il periodo di riferimento dell'anno 2019***[notificata con il numero C(2021) 3109]***(I testi in lingua francese, inglese, italiana, neerlandese, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), d) e f), e secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le emissioni specifiche medie di CO₂ di un costruttore dovrebbero essere determinate sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri e dai costruttori a norma del regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ per i veicoli di tale costruttore.
- (2) Le emissioni specifiche medie di CO₂ di tutti i veicoli pesanti nuovi immatricolati nell'Unione dovrebbero basarsi sui dati comunicati per i veicoli di tutti i costruttori.
- (3) Il fattore per zero-basse emissioni per ciascun costruttore dovrebbe essere determinato tenendo conto dei veicoli pesanti a zero-basse emissioni così comunicati.
- (4) La traiettoria di riduzione delle emissioni di CO₂ e i crediti di emissione per costruttore dovrebbero essere determinati sulla base del numero di veicoli pesanti nuovi, escludendo i veicoli professionali comunicati come tali.
- (5) Le emissioni di CO₂ di riferimento dovrebbero basarsi sui dati comunicati a norma del regolamento (UE) 2018/956 per sottogruppo ed escludere i veicoli professionali.
- (6) La Commissione potrebbe essere tenuta ad aggiornare i dati pubblicati nella presente decisione qualora dovesse ricevere dati supplementari che possano incidere sui risultati di tali calcoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Emissioni specifiche medie di CO₂ per costruttore**Per il periodo di riferimento dell'anno 2019, le emissioni specifiche medie di CO₂ per costruttore, di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1242, sono indicate nella seconda colonna della tabella di cui all'allegato I della presente decisione.⁽¹⁾ GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202.⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1).

*Articolo 2***Fattore per zero-basse emissioni per costruttore**

Per il periodo di riferimento dell'anno 2019, il fattore per zero-basse emissioni per costruttore, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1242, è indicato nella terza colonna della tabella di cui all'allegato I della presente decisione.

*Articolo 3***Traiettoria di riduzione delle emissioni di CO₂ e crediti di emissione per costruttore**

Per il periodo di riferimento dell'anno 2019, la traiettoria di riduzione delle emissioni di CO₂ e i crediti di emissione per costruttore, di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1242, sono indicati rispettivamente nella quarta e quinta colonna della tabella di cui all'allegato I della presente decisione.

*Articolo 4***Emissioni specifiche medie di CO₂ di tutti i veicoli pesanti nuovi**

Per il periodo di riferimento dell'anno 2019, le emissioni specifiche medie di CO₂ di tutti i veicoli pesanti nuovi immatricolati nell'Unione, calcolate applicando la formula di cui all'allegato I, punto 2.7, del regolamento (UE) 2019/1242, tenendo conto dei veicoli pesanti nuovi di tutti i costruttori, sono pari a: 52,75 g/tkm.

*Articolo 5***Emissioni di CO₂ di riferimento**

Per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020, le emissioni di CO₂ di riferimento di cui all'articolo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/1242 sono indicate nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione è destinata ai costruttori seguenti:

(1) DAIMLER TRUCK AG

Mercedesstr.120
70372 Stoccarda
Germania

(2) DAF NV

P.O. box 90065
5602 PT Eindhoven
Paesi Bassi

(3) Ford Otomotiv Sanayi AS

Akpınar Mah. Hasan Basri Cad No 2
34885 Sancaktepe Istanbul
Turchia

(4) Iveco Magirus-AG

Nicolaus-Otto-Straße 27
89079 Ulm
Germania

- (5) IVECO SPA
Via Puglia 35
10156 Torino
Italia
- (6) MAN TRUCK AND BUS SE
Dachauer Str 667
80995 Monaco
Germania
- (7) RENAULT TRUCK SA
99 Route de Lyon
69802 Saint Priest
Francia
- (8) SCANIA CV AB
Vagnmakarvagen 1
15187 Södertälje
Svezia
- (9) VOLVO TRUCK CORPORATION
40508 Göteborg
Svezia

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2021

Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Vicepresidente esecutivo

ALLEGATO I

Tutte le voci si riferiscono al periodo di riferimento dell'anno 2019, quale definito all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2019/1242.

Costruttore	Emissioni specifiche medie di CO ₂ di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1242, in g/tkm	Fattore per zero-basse emissioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1242	Traiettoria di riduzione delle emissioni di CO ₂ di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1242, in g/tkm	Crediti di emissione di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1242, in g/tkm
DAIMLER TRUCK AG	53,97	1,000	53,16	-
DAF NV	53,38	0,999	53,64	8 154
IVECO MAGIRUS-AG	53,43	1,000	51,87	-
IVECO SPA	33,91	0,998	31,16	-
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	53,06	1,000	49,40	-
MAN TRUCK AND BUS SE	51,58	0,999	51,49	-
RENAULT TRUCK SA	52,19	1,000	50,72	-
SCANIA CV AB	51,02	1,000	53,54	77 096
VOLVO TRUCK CORPORATION	54,38	1,000	53,89	-

ALLEGATO II

Emissioni di CO₂ di riferimento di cui all'articolo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/1242:

Sottogruppo^{sg}	rCO_{2sg} in g/tkm
4-UD	307,23
4-RD	197,16
4-LH	105,96
5-RD	84,00
5-LH	56,60
9-RD	110,98
9-LH	65,16
10-RD	83,26
10-LH	58,26